

XXX.

1890, 18 ottobre.

LIMA.

Trattato di amicizia ed estradizione tra l'Italia e la Bolivia.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente costituzionale della Repubblica di Bolivia, desiderando di stabilire sopra basi solide le relazioni fra i due paesi, hanno determinato di concludere a questo scopo un trattato d'amicizia ed estradizione ed hanno nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

il signor Davide Segre, ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia, cavaliere dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ufficiale degli ordini ottomani dell'Osmanié e del Medjidié, ecc., ecc., suo Ministro residente presso il Governo della Repubblica di Bolivia ed il Governo della Repubblica del Perù; e

S. E. IL PRESIDENTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA,

l'eccellentissimo sig. Pedro Garcia, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia presso il Governo della Repubblica del Perù,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

1890
18 ottobre

ART. I. — Pace costante e perpetua amicizia sarà tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Bolivia.

ART. II. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di stabilire consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari nel territorio dell'altro Stato, nelle città e luoghi dove sia permesso stabilirne ad un'altra Potenza qualunque.

Questi funzionari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti presentando i loro brevetti di nomina secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi e vi godranno di tutti gli onori, poteri, prerogative, immunità e privilegi che sono o saranno accordati agli agenti della stessa classe della nazione più favorita.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà valersi, in mancanza od in assenza di propri agenti consolari, di agenti esteri riconosciuti nel territorio dell'altra.

ART. III. — I cittadini italiani in Bolivia ed i boliviani in Italia godranno per tutto quanto concerne la protezione delle leggi locali, il commercio, la navigazione, la circolazione, il pagamento delle imposte, gli atti della vita civile, i mezzi di acquistare ed alienare le proprietà, nonchè per l'accesso diretto, o per mezzo di rappresentanti, ai tribunali e per l'assistenza e cura negli asili ed ospedali del paese, degli stessi diritti, immunità e privilegi che godono i nazionali.

Andranno esenti dal servizio obbligatorio sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni ufficio giudiziario o municipale, come anche dalle contribuzioni di guerra, imprestiti, anticipazioni d'imposte e dalle requisizioni militari; ad eccezione dei casi in cui, senza distinzione di nazionalità, fossero obbligati tutti gli abitanti del paese per disposizione legislativa, come proprietari o conduttori di beni stabili.

Per quanto riguarda la protezione della proprietà indu-

striale, i due Stati si atterranno a ciò che venne stipulato nella convenzione internazionale firmata in Parigi il 20 marzo 1883 (a).

1890
18 ottobre

ART. IV. — Animate le due Alte Parti contraenti dal desiderio di eliminare le difficoltà riguardanti la nazionalità, dichiarano che sono da considerarsi come italiani in Bolivia e come boliviani in Italia:

a) Gl'italiani che si stabiliscono in Bolivia ed i boliviani che si stabiliscono in Italia ed abbiano conservata la loro nazionalità in conformità delle leggi della loro patria.

b) I loro figli. È però fatta facoltà ai figli d'italiani nati in Bolivia ed ai figli di boliviani nati in Italia di scegliere la nazionalità del luogo di nascita, facendone espressa dichiarazione all'autorità municipale del luogo di loro residenza, entro l'anno dacchè abbiano raggiunto la maggiore età.

Di questa dichiarazione sarà comunicata copia autentica all'agente diplomatico o consolare, perchè se ne faccia regolare annotazione nei registri di nazionalità.

ART. V. — Il Governo boliviano, qualora si promuovessero, sia in Italia che in altro paese, per conto suo od in seguito a sue concessioni, per conto di privati o di società, arruolamenti di emigranti italiani per la Bolivia, provvederà perchè i contratti di arruolamento sieno equi e le promesse attuabili, e vengano i contratti scrupolosamente eseguiti: ed a questo intento presterà la sua migliore assistenza all'immigrante, proteggendolo colle sue leggi contro qualsiasi abuso od inganno.

ART. VI. — Le Alte Parti contraenti si obbligano a consegnarsi i delinquenti dell'altro Stato rifugiati nel loro territorio, sempre che concorrano le circostanze seguenti:

1° che la nazione che reclama il delinquente abbia

(a) Vedi a pag. 153 del volume IX di questa Raccolta.

1890
18 ottobre

giurisdizione per conoscere e giudicare circa la infrazione che motiva il reclamo;

2° che la infrazione per la sua natura e gravità autorizzi la consegna;

3° che la nazione reclamante presenti documenti che, a tenore delle sue leggi, autorizzino la cattura ed il procedimento contro il reo;

4° che il delitto non sia prescritto in base alle leggi del paese reclamante;

5° che non trattisi di reo il quale sia già stato condannato per lo stesso delitto e ne abbia espiata la pena.

ART. VII. — L'extradizione non può colpire i cittadini dello Stato al quale vien domandata, a meno che la naturalizzazione del reo sia ivi avvenuta dopo la perpetrazione del reato.

ART. VIII. — I fatti che autorizzano la consegna del reo sono:

1° riguardo ai presunti rei: le infrazioni che, secondo la legge penale della nazione richiedente, importano una pena che priva della libertà per un termine non minore di due anni od altra equivalente;

2° riguardo alle persone giudicate: coloro che siano stati condannati ad un anno almeno della stessa pena.

ART. IX. — Non vanno soggetti a estradizione i rei dei seguenti delitti:

Il duello; l'adulterio; le ingiurie e le calunnie; i delitti contro i culti.

I rei di delitti comuni connessi con qualsiasi dei delitti sovra enumerati saranno soggetti a estradizione.

ART. X. — Vanno pure esenti dall'extradizione i delitti politici e tutti quelli che concernono la sicurezza interna ed esterna dello Stato, come altresì i delitti comuni che sieno con quelli connessi.

1890
18 ottobre

La classificazione di questi delitti si farà dalla nazione alla quale si domanda l'extradizione, in base alla legge che sia più favorevole all'inquisito.

ART. XI. — Nessuna azione civile e commerciale nella quale il reo sia interessato potrà impedirne l'extradizione.

ART. XII. — Quando lo stesso individuo sia reclamato da diverse nazioni per diversi delitti, si aderirà di preferenza alla domanda della nazione ove, a giudizio dello Stato richiesto, sarà stata perpetrata l'infrazione più grave. Se i delitti si stimassero della medesima gravità, si accorderà la preferenza alla nazione la cui domanda sarà di data anteriore, e se avessero le domande la stessa data, lo Stato richiesto determinerà l'ordine della consegna.

ART. XIII. — Le domande di extradizione verranno presentate dai rispettivi agenti diplomatici o consolari e, in mancanza di questi, direttamente da Governo a Governo e saranno corredate dai documenti seguenti:

1° riguardo ai presunti rei: copia legalizzata della legge penale applicabile all'infrazione che dà origine alla domanda, del mandato di cattura o dell'atto d'accusa, non che degli altri elementi, cui si riferisce l'inciso 3° dell'articolo VI;

2° riguardo al condannato: copia legalizzata della sentenza di condanna esecutoria, esibendosi contemporaneamente ed in egual forma la prova che il reo è stato citato e rappresentato nel giudizio, o che fu dichiarato legalmente contumace.

ART. XIV. — L'extradizione sarà accordata in conformità delle leggi del paese al quale la si domanda.

ART. XV. — Se lo Stato reclamato considerasse di non poter aderire alla domanda per difetto di forma, restituirà i documenti al Governo richiedente, esprimendo la causa e i difetti che ne impediscono l'accettazione.

1890
18 ottobre

ART. XVI. — La consegna del reo potrà essere differita durante il tempo in cui egli si trovi soggetto all'azione penale dello Stato richiesto, senza che ciò impedisca il procedimento del giudizio di estradizione.

ART. XVII. — La consegna del reo si effettuerà nel luogo meglio indicato per la prosecuzione del viaggio, agli agenti che all'uopo costituisca la nazione reclamante.

ART. XVIII. — Gli individui estradati non potranno essere sottoposti a giudizio, nè puniti a causa di delitti politici anteriori alla estradizione, nè per atti connessi con essi.

Previo consentimento dello Stato richiesto, accordato in conformità del presente trattato, potranno giudicarsi e punirsi i delitti soggetti alla estradizione diversi da quelli per i quali essa era stata accordata.

ART. XIX. — Tutti gli oggetti concernenti il delitto, pel quale si domanda l'extradizione, saranno rimessi allo Stato che ottenne la consegna.

ART. XX. — Le spese occasionate dall'extradizione del reo saranno a carico dello Stato richiesto fino al momento della consegna, e successivamente dello Stato reclamante.

ART. XXI. — Quando l'extradizione venisse accordata e si trattasse d'un inquisito, il Governo che la ottenne comunicherà a quello che la concesse la sentenza definitiva che sarà pronunciata nella causa che la motivò.

ART. XXII. — Quando i Governi contraenti considerassero il caso urgente, potranno sollecitare, per via postale o telegrafica, che si proceda amministrativamente all'arresto provvisorio del reo, come altresì alla sicurezza degli oggetti attenenti al delitto; e tale domanda sarà ammessa semprechè s'invòchi la esistenza d'una sentenza o di un mandato di cattura, e venga con chiarezza determinata la natura del reato punito o investigato.

ART. XXIII. — L'arrestato sarà posto in libertà se lo

1890
18 ottobre

Stato reclamante non presenti domanda di estradizione entro i dieci giorni dall'arrivo del primo corriere spedito posteriormente alla richiesta di arresto provvisorio.

ART. XXIV. — In tutti i casi di arresto preventivo, le responsabilità che ne derivassero saranno a carico del Governo che sollecitò la cattura.

ART. XXV. — Le sentenze e i giudizi arbitrari emanati in materie civili e commerciali in uno degli Stati contraenti avranno nel territorio dell'altro la stessa forza che hanno nel paese dove vennero emanati, quando riuniscano i seguenti requisiti:

a) che la sentenza o lodo sia stato pronunciato in tribunale competente;

b) che sia esecutivo o passato in autorità di cosa giudicata nello Stato in cui fu pronunciato;

c) che la parte contro cui fu pronunciato sia stata legalmente citata e rappresentata o dichiarata contumace secondo la legge;

d) che non si opponga alle leggi di ordine pubblico del paese in cui debba eseguirsi.

ART. XXVI. — I documenti richiesti per sollecitare l'esecuzione delle sentenze o lodi arbitrari sono:

a) copia della sentenza o lodo; — *b)* copia dei documenti necessari a stabilire che le parti vennero citate; — *c)* copia autentica del documento in cui si dichiara che la sentenza o lodo è esecutivo o passato in autorità di cosa giudicata, sempre quando la copia della sentenza, o lodo, non contenga già detto documento.

L'esecuzione della sentenza o lodo potrà essere richiesta in via diplomatica ovvero direttamente dalla parte interessata.

ART. XXVII. — La forza esecutiva o coercitiva delle sentenze o dei lodi arbitrari ed il giudizio a cui il loro adem-

1890
18 ottobre

pimento dà luogo saranno quelli determinati dalle leggi di procedura dello Stato in cui si domanda l'esecuzione.

ART. XXVIII. — Gli atti di volontaria giurisdizione, come sono inventari, apertura di testamenti, stime e perizie, ed altri simili, praticati in uno Stato avranno nel territorio dell'altro la stessa validità come se fossero stati eseguiti nel suo stesso territorio, a condizione che riuniscano i requisiti stabiliti negli articoli antecedenti, in quanto è consentito dalla diversa indole loro.

ART. XXIX. — Le commissioni rogatorie che abbiano per oggetto di eseguire notificazioni, ricevere dichiarazioni o praticare qualsiasi altra incombenza di carattere giudiziario avranno esecuzione nel territorio dello Stato richiesto in conformità delle sue leggi.

ART. XXX. — Gl'interessati alla esecuzione degli atti giudiziari, ai quali si riferiscono gli articoli anteriori, potranno costituire procuratori e saranno a loro carico le spese occorrenti.

ART. XXXI. — I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali potessero sorgere intorno alla interpretazione ed alla esecuzione del presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbono assoggettarsi, quando siano esauriti i mezzi di comporre direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; ed, in difetto di ciò, ognuna delle parti nominerà il proprio arbitro od un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale in ciascuno dei casi sarà determinata dalle parti contraenti, ed, in difetto, il Collegio stesso

degli arbitri s'intenderà autorizzato a preliminarmente determinarla.

1890
18 ottobre

ART. XXXII. — Il presente trattato durerà in vigore per dieci anni a decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziato ufficialmente all'altra l'intenzione di farlo cessare, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che sia stata fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

ART. XXXIII. — Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il Presidente costituzionale della Repubblica di Bolivia, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate in Lima nel termine di un anno o prima se fosse possibile.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il loro suggello.

Fatto, in doppio originale, a Lima, addì diciotto del mese di ottobre milleottocento e novanta.

(L. S.) D. SEGRE.

(L. S.) P. GARCIA.

(Annesso)

DICHIARAZIONE.

Al momento di procedere alla firma del trattato di amicizia e di estradizione fra l'Italia e la Bolivia i sottoscritti dichiarano che i loro Governi s'impegnano a negoziare an-

1890
18 ottobre

che un accordo commerciale fra le due medesime nazioni,
entro due anni a partire dalla data del trattato stesso.

Lima, addì 18 ottobre 1890.

(L. S.) D. SEGRE.

(L. S.) P. GARCIA.

Ratificazione di S. M. — Roma, 26 aprile 1891^(a).

(a) Il trattato venne approvato dalla Camera dei deputati il 7 marzo 1891 e dal Senato il 17 aprile successivo. Per la sanzione della legge si attende tuttora che abbia avuto luogo lo scambio delle ratifiche, che, al momento della stampa del presente foglio, non ha ancora potuto effettuarsi per ragioni indipendenti dalla volontà delle due Parti, ma che si ritiene imminente.